



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**  
(ai sensi dell'articolo 32.7 delle Norme di attuazione del P.U.C.)  
**(TESTO COORDINATO AL 2025)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2001 come modificato ed integrato con le seguenti delibere: n. 50 del 29/07/2003, n. 57 del 30/09/2003, n. 8 del 02/03/2004, n. 39 del 15/07/2004, n. 45 del 12/08/2004, n. 19 del 27/03/2006, n. 55 del 22/08/2007, n. 86 del 08/09/2009 e n.64 del 22/05/2014 e n. 178 del 23/12/2014, n. 81 del 29/12/ 2016, n. 54 del 28/07/2017, n. 16 del 29/03/2018 (in vigore dal 11/06/2018), n.30 del 03/05/2019, n. 16 del 29/04/2021, n. 12 del 31/03/2022, n. 17 del 09/04/2024 e n. 5 del 06/03/2025.

**Articolo 1**

**Finalità e contenuti.**

**1.** Le finalità del presente regolamento sono:

- stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio comunale di Alassio;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors e di altre forme di occupazione del suolo pubblico, ovvero di aree private, allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di migliorare l'ambiente urbano;
- disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate ai bar, ai ristoranti e alle strutture turistico ricettive.

**2.** Il presente Regolamento trae spunto dalle disposizioni del "Piano di riqualificazione della zona tra Corso Dante Alighieri, Via Torino, il lungomare e Via Milano" approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996, per l'ambito urbano interessato da detto Piano.

**3.** Il Regolamento contiene indicazioni e/o prescrizioni in materia di localizzazione, particolari vincoli ed indirizzi per le successive progettazioni di dettaglio.

**Articolo 2**

**Suddivisione del territorio comunale.**

**1.** Il territorio comunale è suddiviso in:

- zona centrale;
- zona extra-urbana e dei nuclei frazionali.

**Articolo 3**

**Prescrizioni generali.**

**1.** I bar, i ristoranti, le strutture turistico ricettive alberghiere (alberghi, Residenze turistico alberghiere, locande, alberghi diffusi) e i punti di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a posto fisso, presenti sul territorio di Alassio, in base ai parametri del presente Regolamento, possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, come meglio definite all'Articolo 4, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio al pubblico transito sia



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

**2.** Le attrezzature devono:

- a)** essere costituite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico;
- b)** avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
- c)** essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di cui sono pertinenza fatta salva la deroga prevista al successivo comma 3.

**3.** Ove tecnicamente possibile, è ammessa la realizzazione di nuove occupazioni in deroga al requisito di cui alla precedente lettera **c)** nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a)** l'occupazione deve avvenire entro una distanza massima di mt.10,00 misurata - lateralmente in proiezione nello spazio antistante - dallo spigolo esterno dell'ingresso dell'esercizio pubblico del quale costituiscono pertinenza;
- b)** il richiedente deve ottenere preventivamente il formale nulla osta alla realizzazione dell'occupazione da parte dei soggetti frontisti l'area richiesta in concessione; per frontisti si intendono i gestori di attività produttive - anche non titolati a richiedere aree in concessione - insistenti sul piano strada fronteggianti l'area oggetto di richiesta.

**4.** Tali attrezzature, secondo i differenti tipi definiti all'Articolo 4, possono chiudere parzialmente o totalmente lo spazio occupato con elementi verticali ed orizzontali. In particolare le attrezzature possono:

- a)** essere delimitate da paratie frangivento, purché siano di materiale trasparente e rimangano comprese nel profilo della struttura portante del medesimo;
- b)** avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico, purché realizzato in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso;
- c)** essere dotate di copertura purché di dimensioni e forme tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto;
- d)** essere dotate di fioriere, purché d'agevole manutenzione e in armonia con l'intorno.

Nelle aree di particolare pregio ovvero su strade e/o piazze oggetto di recenti interventi di riqualificazione urbanistica (sostituzione pavimentazione, arredo urbano, etc.) l'Amministrazione si riserva di dettare particolari disposizioni per la posa dei dehors nonché eventuali limitazioni alle tipologie degli stessi in riferimento alle attrezzature installabili.

**5.** Le attrezzature speciali definite dal presente regolamento, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

**6.** Le distanze disciplinate dal Codice della strada andranno rispettate salvo che per le zone individuate da specifica deliberazione comunale ai sensi dell'Articolo 20 del Decreto Legislativo n°285/1992 e s. m. e per le zone a traffico limitato o con regolamentazione speciale dei transiti e della sosta.

**7.** Le disposizioni del presente Regolamento sono estese anche alle attrezzature di tipo A e B realizzate su suolo privato, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Articolo 4, purché tali attrezzature mantengano il carattere d'attrezzature leggere completamente smontabili.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**8.** E' fatto obbligo ai titolari di concessioni disciplinate dal presente regolamento – ubicate sia sul suolo pubblico comunale sia su aree appartenenti al demanio marittimo - di delimitare gli angoli esterni dello spazio concesso con apposite borchie in ottone o acciaio.

**9.** La definizione delle modalità ed eventuali oneri attuativi relativamente all'obbligo di delimitare gli angoli esterni delle concessioni, come previsto al precedente comma 8, è demandato alla competenza della Giunta Comunale.

**Articolo 4**  
**Definizioni e Tipologie ammesse.**

**1. Definizioni:**

- per "**spazio pedonale**" s'intende quella superficie che comprende i marciapiedi, i porticati, i distacchi tra i fabbricati e le strade inibite al transito veicolare o a traffico limitato, di proprietà pubblica comunale, demaniale e privata purché aperta all'uso pubblico;
- per **attrezzature su suolo pubblico** s'intendono le tre tipologie di cui al paragrafo 3;
- per **rapporto di occupazione del suolo** s'intende il rapporto tra la somma delle superfici delle attrezzature di cui al punto precedente e lo spazio pedonale di riferimento.

A tale scopo si considererà, di volta in volta, l'ambito pedonale chiaramente riferibile al fabbricato o all'isolato prospiciente. In caso di affaccio su slarghi o piazze si dovrà considerare l'intera superficie pedonale di tali ambiti.

Per **spazio di somministrazione interno** s'intende lo spazio aperto al pubblico dove si svolge l'attività di somministrazione di bevande e di cibo. Nel caso delle strutture turistico ricettive lo spazio di somministrazione è limitato alla sala da pranzo e al bar.

Nello spazio di somministrazione non sono comprese le superfici dei servizi, ripostigli, nonché altre aree pubbliche in concessione, asservite agli esercizi, destinate alla somministrazione ancorché sulle stesse siano realizzati manufatti.

**2. Tipologie del Piano di riqualificazione:**

Le tipologie definite dal Piano di riqualificazione della zona tra c.so Dante, via Torino, il lungomare e via Milano, approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996 hanno valore non solo nell'ambito d'efficacia di detto Piano ma anche nelle altre parti del territorio comunale, salvo quanto disposto al successivo articolo.

Le seguenti tipologie sono meglio precisate dagli elaborati grafici del Piano di riqualificazione che s'intendono riassunti nel presente Regolamento.

**(a) Dehors adiacenti alle cabine degli stabilimenti balneari:**

aggregazioni lineari di elementi modulari, omogenei per forma, materiali e dimensioni, posti in sequenza parallelamente al litorale, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

**(b) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente aperti:**



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

dehors costituiti dall'aggregazione di un modulo base posto perpendicolarmente al fronte dell'edificio, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

**(c) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente definiti con carattere di veranda:**

dehors la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

**(d) Dehors isolati:**

vedasi tipologia (c)

**(e) Chioschi:**

strutture isolate, con volume definito, ubicate in punti singolari della passeggiata lungomare, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane.

**(f) Tensostrutture:**

sistema ombreggiante costituito da pali d'appoggio in legno o in metallo elettrocolorato, picchetti tendicavo, tiranti e telo fisso.

**(g) Ombrelloni:**

é ammesso l'uso di ombrelloni anche di tipo speciale con supporti multipli, caratterizzati dalla possibilità di agevole rimozione e/o ripiegamento del telo di copertura al fine di variare la superficie di ombreggiamento.

**(h) Aggregazione di gazebo e pergole:**

sistema modulare costituito dall'assemblaggio di gazebo a pianta quadrata con copertura a padiglione pergole a pianta quadrata o rettangolare con tenda ombreggiante, la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi specifici dettati dalla Giunta Comunale e che può comprendere vari elementi strutturali, quali pilastri e travi, copertura con teli.

**3. I Tipi generali del Regolamento:**

il presente Regolamento, per l'intero territorio comunale di Alassio, definisce i seguenti tipi con carattere più generale:

**A. tipo A: Occupazione attrezzata di suolo pubblico**, comprende le tipologie (a); (b); (f); (g); (h) di cui al precedente capoverso. Le installazioni di tipo A sono delimitate da elementi di arredo quali fioriere, frangivento e similari di altezza massima di mt. 1,50 e attrezzate con tavolini, sedute,



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

ombrelloni o altro tipo di tende. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature prive di una copertura continua e con chiusure laterali solo parziali, al massimo su n. 3 lati;

B. **tipo B: Dehor** comprende le tipologie (c) e (d) di cui al precedente paragrafo. Le installazioni di tipo B sono chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale. Il dehor è caratterizzato da una copertura completa, fissa o mobile, dell'area attrezzata;

C. **tipo C: Chiosco**, comprende le tipologie (e) del paragrafo precedente. Il chiosco ha le stesse caratteristiche tipologiche del dehor, ma isolato, dotato di struttura autonoma e di servizio igienico.

Nell'ambito dello spazio concesso delle predette tipologie A), B) e C) è ammessa la destinazione di una superficie massima del 10% della superficie concessa, per la posa di attrezzature di supporto alla somministrazione di alimenti e bevande quali banchi di appoggio, banchi frigo, spillatrici bevande etc. nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

E' sempre vietata la posa di tavolini, sedute e ombrelloni in materiale plastico riportanti sponsorizzazioni o pubblicità diverse da quelle del pubblico esercizio di riferimento.

Le prime due tipologie sono collegate funzionalmente e talvolta anche fisicamente ad attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, strutture turistico ricettive) insediate ai piani terreni dei fabbricati esistenti.

La terza tipologia è invece autonoma rispetto alle attività insediate nei piani terra dei fabbricati o, perlomeno, presenta caratteri di forte autonomia (casse autonome, ecc.).

I chioschi esistenti all'interno delle concessioni demaniali dei bagni marini, verranno disciplinati dallo specifico regolamento comunale dei bagni marini.

Ai chioschi non può essere collegato in alcun modo un dehor (tipo B), lo spazio circostante di pertinenza, qualora disponibile, potrà essere attrezzato con tipo A.

### **Articolo 5**

#### **Caratteri qualitativi, materiali ed elementi costruttivi.**

**1.** Gli elementi qualitativi e costruttivi indicati per ciascuna tipologia all'Articolo 4 comma 2 sono applicati in tutto il territorio comunale, salvo i seguenti casi:

- soluzioni progettuali collegate alla specificità del contesto di riferimento sia per la scelta dei materiali, sia per gli elementi decorativi e sia per le proporzioni geometriche del manufatto;
- soluzioni progettuali coordinate a livello di ambito o di allineamento commerciale capaci di definire *target*, immagini tra di loro coerenti e in rapporto con l'ambiente costruito circostante;
- soluzioni cromatiche alternative, riferite agli elementi strutturali e ai tendaggi, definite in base ad un piano del colore esteso all'intorno urbanistico.

**2.** Le soluzioni progettuali alternative di cui al precedente capoverso saranno attentamente valutate dalla Commissione Edilizia Integrata, con particolare riguardo alle motivazioni e ai particolari costruttivi forniti. La Commissione Edilizia Integrata approva tali progetti con verbale motivato e, se



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

del caso, impegna i successivi interventi a livello di ambito o di allineamento commerciale a rispettare le nuove coerenze con il progetto-pilota approvato.

**3.** Soluzioni progettuali alternative di particolare pregio, volte a ricercare un rapporto approfondito sotto il profilo culturale e del gusto con il contesto edilizio ed urbano in cui si collocano, dovranno fondarsi sull'analisi del linguaggio decorativo e degli elementi architettonici presenti, per riproporli nelle nuove strutture leggere, talvolta anche con forme di reinterpretazione in chiave moderna.

**Articolo 6**  
**Disposizioni per gli impianti esistenti.**

**1.** Il presente Regolamento consente la regolarizzazione delle attrezzature esistenti su suolo pubblico, elencate e definite nelle schede allegate, che si adegueranno entro 24 mesi agli indirizzi qualitativi, migliorando contestualmente il loro inserimento nell'ambiente urbano e nel sistema dei percorsi pedonali esistenti. A tale scopo le attrezzature esistenti, non ancora adeguate in base alle disposizioni del "Piano di riqualificazione della zona tra Corso Dante Alighieri, Via Torino, il lungomare e Via Milano" approvato con delibera C.C. n° 3 del 30 novembre 1996, dovranno presentare entro 12 mesi un progetto di riqualificazione, completo degli elaborati di cui al seguente Articolo 12.

**2.** Per i chioschi esistenti (tipo C), in analogia ai chioschi che esercitano attività di pubblico esercizio anche per i chioschi commerciali, sono ammessi adeguamenti igienico-sanitari e limitati ampliamenti solo se finalizzati alla dotazione di un servizio igienico aperto al pubblico. Tali ampliamenti, qualora non incidano sui criteri generali di cui all'Articolo 3, potranno essere autorizzati fino ad una superficie massima di mq. 3.

**3.** In caso di mancato rilevamento e mancato inserimento tra le schede del presente Regolamento, entro 3 mesi dalla sua approvazione, gli interessati dovranno presentare l'apposita scheda compilata, completa della documentazione grafica e fotografica, atta a dimostrare la presenza di tale impianto in epoca precedente all'approvazione del Regolamento. Il Comune, dopo la verifica puntuale delle richieste pervenute, provvederà ad integrare il presente Regolamento inserendo le attrezzature mancanti con apposita deliberazione consiliare. Le attrezzature inserite successivamente verranno regolarizzate ai sensi del primo comma del presente articolo.

**4.** Limitatamente alle attrezzature esistenti, In caso di richiesta di modifica di tipologia dal tipo da A (occupazione attrezzata di suolo pubblico) al tipo B (dehors), in sede di presentazione del progetto di cui al precedente comma 1° si dovrà dimostrare che l'impianto trasformato non costituisce intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né compromette i caratteri identificativi di manufatti urbani circostanti quando gli stessi presentano elementi di pregio, garantendo nel contempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

In questo caso, inoltre, dovranno essere verificati i seguenti parametri quantitativi:

- il rapporto di occupazione **Rc** a livello di spazio pedonale prospiciente il fabbricato, ovvero a livello unitario di slargo o piazzetta, non dovrà superare il 25%;
- la superficie coperta massima dell'attrezzatura non superi i 50 mq.
- il lato più lungo non sia superiore a 15 metri.

Nel caso in cui non siano rispettati tutti i criteri e i parametri precedenti, la trasformazione di tipologia non potrà essere approvata.

Per le attrezzature preesistenti non è comunque consentita la trasformazione in chiosco (tipo C).



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**Articolo 7**  
**Trasferimenti di sede del pubblico esercizio.**

**1.** In caso di trasferimento di sede del pubblico esercizio di riferimento, può essere concessa un'area, per le tipologie di cui al presente regolamento, di uguale o minore dimensione di quella già asservita al locale in deroga alle disposizioni del presente piano (obbligo di posizionare le occupazioni su zone pedonali o ZTL, rapporto Rc e rapporto superficie somministrazione/sup esterna, disposizioni speciali di ambito) purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'occupazione deve ricadere entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio;
- lo "spazio disponibile", entro le predette proiezioni, deve essere di sufficiente dimensione e non concesso, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti;
- deve essere comunque garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- l'occupazione, ancorché ricadente su zone destinate a parcheggio, non deve creare pericolo o intralcio alla viabilità.

**2.** Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo nel caso in cui la nuova sede dell'esercizio sia posta entro lo stesso ambito, così come definito dal presente regolamento, e per gli esercizi originariamente ubicati fuori ambito e in area extra urbana a condizione che la nuova sede sia ubicata rispettivamente fuori ambito o in area extra urbana.

**Articolo 8**  
**Trasferimenti per motivi di pubblica utilità.**

**1.** Per motivi di pubblica utilità, come, ad esempio, nell'ipotesi di effettuazione di lavori pubblici, è consentito il trasferimento temporaneo del dehors, a domanda del titolare dell'esercizio commerciale. L'area concessa può essere, per le tipologie di cui al presente regolamento, di uguale o minore dimensione di quella già asservita al locale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'occupazione, di norma, non deve ricadere entro le proiezioni ortogonali di altro esercizio salvo che il titolare di quest'ultimo non ne dia esplicito assenso;
- lo "spazio disponibile", entro le predette proiezioni, deve essere di sufficiente dimensione e non concesso, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti;
- deve essere comunque garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- l'occupazione ancorché ricadente su zone destinate a parcheggio, non deve creare pericolo o intralcio alla viabilità;
- l'occupazione ha validità temporanea per tutta la durata dell'evento che gli ha dato causa e, al termine, il dehors deve essere riposizionato nella sua sede originaria;
- devono essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi-urbanistici e ambientali, ove previsto dalla normativa di settore.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**Articolo 9**  
**Disposizioni per nuovi impianti: zona extra-urbana**

- 1.** Negli spazi pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi destinati a verde attrezzato e, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nelle zone destinate a sosta veicoli è consentita la realizzazione occupazioni ad uso dehors rientranti nella tipologia A di cui agli Articoli 3 e 13 del presente regolamento.
- 2.** Il rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione non dovrà superare il 130 % previo accertamento della compatibilità tecnica con le norme concernenti la viabilità veicolare e pedonale.
- 3.** Le occupazioni insistenti su zone destinate a sosta veicoli sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 3 e delle seguenti ulteriori condizioni:
  - l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso;
  - nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
  - per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto ovvero nel caso di posteggi per motocicli la lunghezza massima dell'occupazione è determinata in mt. 10,00; in caso di presenza di posti auto e posteggi motocicli la lunghezza massima dell'occupazione è sempre determinata in mt. 10,00;
- 4.** Qualora l'occupazione richiesta insista su aree destinate a sosta veicoli a pagamento, già in concessione a gestore del servizio parcheggio, si applicano le seguenti ulteriori condizioni: l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso;
  - nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
  - per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto; in ogni caso la lunghezza massima dell'occupazione è sempre determinata in mt. 10,00;
  - ai sensi dei vigenti contratti per la gestione delle aree a sosta veicoli a pagamento, la Giunta Comunale dovrà valutare, previo parere del Comando P.M., l'opportunità di cambiare la destinazione d'uso da zona parcheggio ad area a dehors delle aree pubbliche richieste in concessione ai sensi del presente comma, tenuto conto dell'impatto viabilistico e della possibilità di compensare con pari numero di posteggi il gestore del servizio parcheggio ovvero salvo monetizzazione calcolata dal gestore a carico del richiedente l'occupazione ad uso dehors; l'eventuale monetizzazione dovrà essere espressamente assentita dalla Giunta comunale.
  - Il concessionario del dehors ubicato su aree già destinate a sosta veicoli è tenuto in ogni caso al pagamento del canone cosap nella misura prevista per l'occupazione ad uso dehors.
- 5.** Di massima è vietata la realizzazione di nuovi chioschi (tipo C).
- 6.** Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare la realizzazione di nuovi chioschi solo nei seguenti casi:
  - negli spazi di pubblico servizio destinati a verde attrezzato di superficie superiore ai 1.000 mq;
  - nell'ambito delle principali attrezzature sportive.
- 7.** I nuovi chioschi non dovranno compromettere o limitare la funzionalità dell'attrezzatura di pubblico servizio al cui interno si inseriscono, ma dovranno contribuire al presidio o alla gestione



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

della attrezzatura stessa. A tale scopo essi saranno autorizzati a seguito di sottoscrizione di una speciale convenzione con il Comune.

**8** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attrezzature di tipo A da realizzarsi su spazi privati pertinenziali a strutture turistico ricettive, bar e ristoranti.

**Articolo 10**  
**Disposizioni per nuovi impianti: zona centrale**

**1.** Negli spazi pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi destinati a verde attrezzato e, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nelle zone destinate a sosta veicoli è consentita la realizzazione occupazioni ad uso dehors rientranti nella tipologia A nel rispetto delle disposizioni generali di cui agli Articoli 3 e 13 del presente regolamento.

**2.** Il rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione non dovrà superare il 130 % previo accertamento della compatibilità tecnica con le norme concernenti la viabilità veicolare e pedonale.

**3.** Le occupazioni insistenti su zone destinate a sosta veicoli sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 3 e delle seguenti ulteriori condizioni:

- l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso;
- nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
- per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto ovvero nel caso di posteggi per motocicli la lunghezza massima dell'occupazione è determinata in mt. 10,00; in caso di presenza di posti auto e posteggi motocicli la lunghezza massima dell'occupazione è sempre determinata in mt. 10,00.

**4.** Qualora l'occupazione richiesta insista su aree destinate a sosta veicoli a pagamento, già in concessione a gestore del servizio parcheggio, si applicano le seguenti ulteriori condizioni:

- l'occupazione dovrà essere realizzata entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di pertinenza e sullo stesso lato della strada ove è ubicato l'esercizio stesso;
- nell'ipotesi di parcheggi disposti a "spina di pesce" l'occupazione dovrà seguire l'andamento diagonale dei posti auto;
- per ogni occupazione non potranno essere sottratti all'uso pubblico più di due posti auto; in ogni caso la lunghezza massima dell'occupazione è sempre determinata in mt. 10,00;
- ai sensi dei vigenti contratti per la gestione delle aree a sosta veicoli a pagamento, la Giunta Comunale dovrà valutare, previo parere del Comando P.M., l'opportunità di cambiare la destinazione d'uso da zona parcheggio ad area a dehors delle aree pubbliche richieste in concessione ai sensi del presente comma, tenuto conto dell'impatto viabilistico e della possibilità di compensare con pari numero di posteggi il gestore del servizio parcheggio ovvero salvo monetizzazione calcolata dal gestore a carico del richiedente l'occupazione ad uso dehors; l'eventuale monetizzazione dovrà essere espressamente assentita dalla Giunta comunale.
- Il concessionario del dehors ubicato su aree già destinate a sosta veicoli è tenuto in ogni caso al pagamento del canone cosap nella misura prevista per l'occupazione ad uso dehors.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**5.** Nel rispetto degli atti di indirizzo generali demandati alla competenza della Giunta Comunale, previo parere favorevole rilasciato ai sensi del vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nelle piazze del centro storico non sussistono limiti massimi in riferimento al rapporto tra la superficie dell'attrezzatura esterna e la superficie di somministrazione intera.

**6.** E' esclusa la realizzazione di nuovi chioschi tipo C salvo quanto previsto in esecuzione della delibera CC N.39 DEL 15/07/2004.

**7.** Per le occupazioni ricadenti su aree demaniali marittime le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili e nel rispetto della sovraordinata normativa settoriale in materia di demanio marittimo.

**Articolo 10 bis**

**Disposizioni per nuovi impianti: occupazioni stagionali con limitazioni orarie**

**1.** In deroga ai parametri previsti ai precedenti artt. 9 e 10, possono essere concesse nuove occupazioni di tipo A "Stagionali con limitazioni orarie" poste anche sul lato opposto o non prospicienti al pubblico esercizio di riferimento, esclusivamente nelle zone pedonali, ZTL e negli spazi destinati a verde attrezzato, in detta ultima ipotesi con obbligo di curare la manutenzione del verde a pena di decadenza della concessione.

**2.** Le concessioni di cui al presente articolo devono essere rilasciate nel rispetto degli spazi indispensabili per garantire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso e non possono essere poste a fronte di accessi ad attività produttive diverse da quella richiedente e comunque devono rispettare una fascia minima di cm. 50 ai lati dei suddetti accessi.

**3.** Le concessioni di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle insistenti su aree demaniali marittime, sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni, periodi, titoli di priorità e orari:

- Qualora la stessa area libera da concessioni venga richiesta da più soggetti si applicano i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- all' esercente frontista richiedente la concessione;
- all' esercente privo di concessione ovvero in possesso di concessione di superficie minore;
- al titolare dell' esercizio più vicino all' area richiesta in concessione secondo percorso pedonale più breve;

- Qualora l' area richiesta ricada nelle dirette proiezioni di attività produttiva titolata ad ottenere concessione di suolo pubblico dovrà essere prodotto "Nulla osta del soggetto frontista";

- In ogni caso le concessioni di cui al presente articolo hanno una durata massima di anni 1, rinnovabili salvo richieste da parte di soggetti in possesso di criteri di priorità come sopra definiti;

- Il richiedente l' occupazione con limitazioni orarie dovrà dimostrare la disponibilità di uno spazio privato idoneo per il ricovero degli arredi del dehors (sedie, tavolini ed ombrelloni) durante le fasce orarie di obbligo di smontaggio dello stesso.

- Gli orari massimi di utilizzo delle aree concesse e posa delle attrezzature sono i seguenti:

- dalle ore 19.00 alle ore 02.00 di ogni giorno;
- dalle ore 12.00 alle ore 15.30 nei fine settimana (venerdì, sabato, domenica), nelle festività Natalizie (dal 7 dicembre al 6 gennaio), nel fine settimana della S. Pasqua (dal giovedì al lunedì) e



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

festività infrasettimanali.

- E' data facoltà alla Giunta Comunale di modificare gli orari sopra riportati in occasione di particolari festività, eventi, iniziative, altre motivate esigenze di promozione attività produttive;

- Per le occupazioni di cui trattasi è consentita solo la posa di sedie, tavolini ed ombrelloni; in ogni caso, al di fuori dei suddetti limiti orari le attrezzature devono essere rimosse dal suolo pubblico e custodite in appositi magazzini o all'interno dei locali non a vista;

4. In deroga alle disposizioni generali del regolamento CUP riferite alle occupazioni insistenti su suolo pubblico comunale, in materia di decadenza della concessione, rinnovo e rilascio di nuovi titoli, sono previste le seguenti disposizioni speciali per le concessioni disciplinate dal presente articolo:

a) la concessione è soggetta a decadenza, senza possibilità di riproporre istanza per il rilascio di titolo della stessa tipologia per un periodo di anni 1 decorrenti dalla dichiarazione di decadenza, nelle seguenti ipotesi:

- qualora nel corso dello stesso anno solare il concessionario incorra in due violazioni alle disposizioni in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche ovvero delle prescrizioni e obblighi previsti dall'atto concessorio, ancorché il trasgressore si sia avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta della sanzione;

- qualora il concessionario non provveda al ricovero degli arredi (sedie, tavolini ed ombrelloni) del dehors durante le fasce orarie di obbligatorio smontaggio dello stesso in apposito spazio privato;

- qualora il concessionario non curi la manutenzione del verde in caso di concessioni insistenti su spazi destinati a verde attrezzato.

b) Non è ammesso il rilascio di nuove concessioni o rinnovo delle esistenti qualora il richiedente risulti inadempiente agli obblighi di versamento dei canoni concessori, anche in presenza di piani di rateizzazione approvati.

5. Per le occupazioni ricadenti su aree demaniali marittime le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili e nel rispetto della sovraordinata normativa settoriale in materia di demanio marittimo.

**Articolo 11**  
**Norma speciale**

1. In deroga alle disposizioni dell'art.10 ultimo comma è ammessa:

a) la realizzazione di un chiosco bar sulla piazza Airaldi Durante come previsto nel progetto esecutivo di riqualificazione della piazza approvato con deliberazione del C.C. n° 125 del 22.04.2005, su area pari a quella di concessione, più mq. 3 di superficie per l'eventuale inserimento di un servizio igienico da tenere aperto al pubblico;

b) la realizzazione di n° 3 strutture fisse tipo chiosco realizzate sui posteggi ubicati in via Roma conseguenti al trasferimento delle attività commerciali su aree pubbliche già esercitate in piazza Airaldi Durante;

c) lo spostamento del chiosco denominato "L'Andiu" come previsto nel progetto di sistemazione della passeggiata Ciccione approvato con deliberazione della G.C. n° 67 del 16.03.2006 su area pari a quella in concessione, più mq. 3 di superficie per l'eventuale inserimento di un servizio igienico da tenere aperto al pubblico.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**Articolo 12**

**Elaborati necessari alla presentazione del progetto di riqualificazione  
o per la realizzazione di nuove attrezzature.**

**1.** Il progetto di riqualificazione o di nuova realizzazione delle attrezzature su suolo pubblico e, in alcuni casi, su suolo privato, disciplinate dal presente Regolamento, dovrà essere corredato dei seguenti elaborati:

1. inquadramento urbanistico aggiornato in scala 1:500 dell'intorno urbano preso in considerazione, corredato di prospetti schematici e di documentazione fotografica completa;
2. piante, prospetti e sezioni dell'attrezzatura in progetto in scala 1:50;
3. particolari costruttivi di progetto con indicazione dei materiali impiegati in scala non inferiore a 1:20;
4. elaborati grafici e fotografici atti a rappresentare i rapporti formali e dimensionali tra la struttura in progetto, l'edificio di appartenenza o prospiciente e l'intorno (prospetti, assonometrie, sezioni, foto-inserimento);
5. relazione illustrativa con particolare attenzione a:
  - a) caratteri dell'ambiente urbano circostante, agli elementi di pregio e decorativi e alle motivazioni delle scelte progettuali;
  - b) dimensionamento dello spazio pedonale di pertinenza e dei rapporti di occupazione del suolo pubblico;
6. scheda compilata relativa all'attrezzatura per l'aggiornamento dell'Archivio di cui all'Articolo 14.

**Articolo 13**

**Autorizzazione o concessione delle attrezzature.**

**1.** Le attrezzature disciplinate dal presente Regolamento, per gli aspetti urbanistico-edilizi, sono soggette a:

- tipo A: la concessione di suolo pubblico autorizza l'installazione di sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, vasi e pedane;
- tipi B e C (il tipo C limitatamente alle attrezzature preesistenti): permesso a costruire;
- tipo C (nuove attrezzature): permesso a costruire convenzionato.

**2.** I tipi B e C sopra elencati dovranno rispettare la normativa vigente in materia prevista dalla Legge Regionale n. 36/1997 e s.m.i., il P.U.C. ed il Regolamento Edilizio Comunale.

**3.** Data la natura leggera e smontabile delle attrezzature disciplinate dal presente Regolamento e considerata la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione comunale, le stesse non sono soggette agli oneri concessori vigenti di cui alla legge regionale n°25/1993.

**4.** Qualora l'area su cui insiste l'attrezzatura sia di proprietà comunale o del Demanio Marittimo (in capo allo Stato o alla Regione), il rilascio del titolo concessorio all'occupazione e del permesso a costruire è subordinato al preventivo ottenimento di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

5. L'autorizzazione e il permesso a costruire sono a tempo indeterminato ma soggette a revoca da parte dell'Amministrazione comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico.
6. L'autorizzazione e il permesso a costruire dovrà disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura.
7. In caso di chiusura dell'esercizio per oltre 60 giorni, salvo casi di forza maggiore, le attrezzature su suolo pubblico dovranno essere smontate e gli spazi pubblici dovranno essere liberati e mantenuti in uno stato di decoro.

**Articolo 14**

**Archivio delle attrezzature su suolo pubblico.**

1. E' costituito un archivio delle attrezzature su suolo pubblico presenti in Alassio. Ogni progetto di nuovo intervento o di riqualificazione di tali attrezzature comporta la compilazione della scheda comprensiva della documentazione fotografica e del rilievo dell'intorno. Le schede allegate al presente Regolamento costituiscono il corpo iniziale dell'Archivio. E' compito del Comune di Alassio aggiornare e gestire l'Archivio.

**Articolo 15**

**Occupazioni di suolo pubblico in area demaniale marittima.**

1. Per tutte le modifiche di occupazione di suolo pubblico insistente su area demaniale marittima, atteso che tali aree sono regolamentate dal Codice della Navigazione, dalle Leggi Regionali n. 01/2002 , 28/04/1999, n. 13 e n 22 del 04/07/2008, dal Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 09/04/2002, dal regolamento comunale di gestione del demanio marittimo, sono consentiti solo ampliamenti delle concessioni demaniali esistenti purché tali ampliamenti riguardino esclusivamente la tipologia A e la C e non contrastino con quanto indicato nel presente regolamento di riqualificazione dei dehors. Per la tipologia C gli interventi ammissibili sono limitati alle ipotesi di ampliamento e/o ricostruzione previsti dal presente regolamento.
2. E' ammesso il rilascio di concessioni di tipologia A , solo per la posa di sedie, tavoli e ombrelloni, asservite a chioschi di tipologia "C" in deroga al rapporto tra le superfici esterne attrezzate e la superficie interna di somministrazione del 100%, in considerazione dell'esiguità delle superfici di somministrazione interessate, fino ad un massimo di mq.32, fatto salvo il rispetto della viabilità pedonale e delle norme a tutela dei portatori di handicap.
3. E' fatto salvo quanto previsto dalla delibera CC. N. 39 del 15/07/2004.

**Articolo 16**

**Disposizioni finali**

1. Nelle more dell'approvazione della variante generale al Piano Urbanistico Comunale, non si concedono nuovi volumi, intendendosi per tali dehors chiusi e/o strutture tamponate su almeno tre lati.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

**Articolo 17**  
**Disposizioni transitorie**

**1** Qualora per sopravvenute esigenze pubbliche, in particolare per l'esecuzione di opere pubbliche che interessino aree sulle quali insistono manufatti di tipologia C, si renda necessaria la rimozione degli stessi in quanto interferenti con i cantieri, potranno essere ricostruiti con analoga superficie e tipologia, fatto salvo l'ottenimento del pertinente titolo edilizio e dei relativi nullaosta propedeutici al rilascio dello stesso. Esclusivamente in tale circostanza è consentito il raggiungimento dell'altezza massima media interna di mt. 2.70, al solo fine del rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

**2.** Nel caso in cui le occupazioni interessino aree demaniali marittime, nelle more dell'adeguamento del Progetto di utilizzo, così come definito dalla Legge regionale 28.4.1999, n° 13 modificata ed integrata dalla Legge regionale 4.7.2008, n° 22, non possono essere rilasciate concessioni su aree libere, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

**Articolo 18**  
**Ambito di applicazione**

Le condizioni, prescrizioni di esercizio, facoltà di ampliamento orario di utilizzazione dei dehors, etc. previsti dal presente regolamento trovano applicazione anche alle concessioni già rilasciate, purché in corso di validità, afferenti ad occupazioni sia di aree comunali sia di aree demaniali marittime.

**Articolo 19**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento – in particolare norme procedurali, titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni, modalità di rinnovo, etc – si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche limitatamente alle concessioni insistenti sul suolo pubblico comunale.

**Articolo 20**  
**Disciplina transitoria post emergenziale per la ripresa attività produttive.**

1. La validità delle concessioni ad uso occupazione attrezzata di suolo pubblico (dehors leggero) rilasciate in applicazione delle disposizioni regolamentari emergenziali e post emergenziali covid 19, è prorogata fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 26 del Ddl Concorrenza 2024, approvato con legge 16/12/2024 n. 193, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, fatte salve diverse disposizioni di legge.

2. La predetta proroga opera automaticamente salvo disdetta del concessionario.

3. Il concessionario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- I. comunicazione periodo di utilizzo delle aree e obbligo di rimozione delle strutture al di fuori del periodo di concessione;
- II. pagamento eventuali canoni arretrati.



**COMUNE DI ALASSIO**  
**REGOLAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI DEHORS**

4. Le predette occupazioni insistenti sul suolo pubblico comunale sono soggette al pagamento del canone CUP nella misura ordinaria prevista per l'anno 2025, in caso di eventuale ulteriore proroga ex lege le tariffe saranno stabilite dall'apposita delibera di Giunta Comunale.

5. Per le occupazioni ricadenti su aree demaniali marittime le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili e nel rispetto della sovraordinata normativa settoriale in materia di demanio marittimo, con particolare riferimento alla DGR n. 954 del 12/12/2024 per l'utilizzo delle aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti.